



## A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro

Protocollo Numero 100757 - Comunicazione n. 0343 del 04.02.2019

### **Applicazione Accordi Nazionali Nuove Aliquote CCNL Edilizia**

Come annunciato con la circolare 342 del 01.02.2019, nella serata del 31 gennaio 2019, le “Parti Sociali Nazionali” hanno sottoscritto un Accordo Integrativo al CCNL Edilizia Artigianato e PMI del 24.01.2014 che ha creato tre nuovi Fondi di contribuzione per tutte le Casse Edili italiane.

Questi fondi erano stati già indicati nel rinnovo del CCNL Edili Industria e Cooperazione del 18.07.2018 che aveva rinviato più volte la sua applicazione.

I due Accordi che, per quanto riguarda i Fondi risultano equivalenti, si differenziano su un singolo ma alquanto complicato aspetto e cioè, **premesso che la costituzione dei tre nuovi Fondi decorre dal periodo paghe di ottobre 2018**, mentre il CCNL Industria e Cooperazione **prevede la raccolta dei contributi, retroattivamente a partire da tale periodo e con le buste paga di gennaio 2019**, quello dell’Artigianato e PMI prevede invece un “recupero” attraverso una quota definita “**Contributo aggiuntivo di dotazione**”, da sommare alla contribuzione che **andrà conteggiata dal periodo paghe di gennaio 2019 e fino al periodo paghe di marzo di 2019**.

L’applicazione di una simile metodologia ed i tempi di attivazione (accordo firmato il 31.01) e la mancanza di chiarimenti specifici da parte della CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili), comporta difficoltà e disagi, sia per le casse, sia per gli uffici paghe.

A tal proposito, non appena riceveremo ulteriori chiarimenti, Vi **invieremo una circolare apposita** e comunque in tempo utile per l’invio delle denunce di gennaio 2019 (le paghe nel frattempo, con le aliquote allegate, possono già essere conteggiate).

I chiarimenti riguarderanno anche le modalità di inserimento dei dati sia nelle denunce su Soldo realizzate manualmente, sia per quelle inviate a mezzo file.

Vediamo ora un riassunto dei contenuti degli accordi:

- costituzione del **Fondo Sanitario Nazionale con aliquota dello 0,60 % (da versarsi su un minimo di 120 ore mensili)** che sostituirà i vari Fondi Sanitari presenti nelle Casse Edili (quello Cedaiier aveva un aliquota dello 0,25 %) che obbligherà i dipendenti, a partire dal momento del suo funzionamento operativo, a richiedere le Assistenze, per tutte le spese Sanitarie, allo stesso fondo, con modalità che verranno definite nelle prossime settimane. Sino a che il Fondo non sarà operativo, i dipendenti continueranno a richiedere alla cassa Edile le assistenze Sanitarie ed il nuovo Fondo, sarà alimentato con quota parte, pari allo 0,35 % (sempre su un minimo di 120 ore



UNI EN 9001 : 2015  
Certificato n. 11816-A

Codice Fiscale 92043580379 e P.Iva 04047300407

mensili). Nella sostanza sino all'inizio dell'operatività del nuovo Fondo Nazionale, Vi saranno due aliquote, quella del **Nuovo Fondo Nazionale Sanitario, pari allo 0,35 %** e quella del **Fondo Cedaier per Assistenze Sanitarie, pari allo 0,25 %**;

- costituzione del **Fondo Nazionale Prepensionamenti** che sostituirà il Fondo Lavori Usuranti, definito dalle precedenti contrattazioni Nazionali (aveva una aliquota dello 0,10 %) che verrà regolamentato da un Regolamento Nazionale da emanarsi nei prossimi mesi. Da gennaio 2019, avremo pertanto un contributo denominato **Fondo Nazionale Prepensionamenti con aliquota pari allo 0,20 %** (il Fondo Lavori Usuranti ha cessato di esistere con il mese di dicembre 2018);
- costituzione del **Fondo Nazionale Incentivo all'Occupazione**, finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale nel settore e che verrà regolamentato nei prossimi mesi. L'aliquota, a carico Imprese, **ammonta allo 0,10 %**.

## Impiegati

Per gli impiegati, **la contribuzione da versarsi, dal 1 gennaio 2019, è fissata nello 0,26 %** sulle voci retributive: minimo, contingenza, EDR e premio di produzione.

Ecco le nuove aliquote contributive **valide per tutte le Imprese aderenti alla Cassa Edile Cedaier, indipendentemente dal CCNL applicato:**

## Contribuzioni da Gennaio 2019 Provincia di Forlì – Cesena

Quota	Impresa	Dipendente	Totale
<b>Quota Funzionamento</b>	<b>1,000 %</b>	<b>0,200 %</b>	<b>1,200 %</b>
<b>Quote Territoriali di Servizio</b>	<b>0,600 %</b>	<b>0,500 %</b>	<b>1,100 %</b>
<b>Quote Nazionali di Servizio</b>	<b>0,200 %</b>	<b>0,200 %</b>	<b>0,400 %</b>
<b>Quote FNAPE</b>	<b>3,500 %</b>	-	<b>3,500 %</b>
<b>Quote per Prestazioni Mal/Inf</b>	<b>2,000 %</b>	-	<b>2,000 %</b>
<b>Fondo Sanitario Nazionale</b>	<b>0,350 %</b>	-	<b>0,350 %</b>
<b>Quote per Assistenze Sanitarie</b>	<b>0,250 %</b>	-	<b>0,250 %</b>
<b>Quote per Assistenze Sociali</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>Quote per RLST</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>F.do Ente Scuola e CTP</b>	<b>0,750 %</b>	-	<b>0,750 %</b>
<b>Fondo Naz.le Prepensionamenti</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>Fondo Incentivo Occupazione</b>	<b>0,100 %</b>	-	<b>0,100 %</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9,350 %</b>	<b>0,900%</b>	<b>10,250 %</b>



## Contribuzioni da Gennaio 2019 Provincia di Rimini

Quota	Impresa	Dipendente	Totale
<b>Quota Cassa Edile</b>	<b>0,900 %</b>	<b>0,300 %</b>	<b>1,200 %</b>
<b>Quote Territoriali di Servizio</b>	<b>0,500 %</b>	<b>0,500 %</b>	<b>1,000 %</b>
<b>Quote Nazionali di Servizio</b>	<b>0,200 %</b>	<b>0,200 %</b>	<b>0,400 %</b>
<b>Quote FNAPE</b>	<b>3,500 %</b>	-	<b>3,500 %</b>
<b>Quote per Prestazioni Mal/Inf</b>	<b>1,550 %</b>	-	<b>1,550 %</b>
<b>Fondo Sanitario Nazionale</b>	<b>0,350 %</b>	-	<b>0,350 %</b>
<b>Quote per Assistenze Sanitarie</b>	<b>0,250 %</b>	-	<b>0,250 %</b>
<b>Quote per Assistenze Sociali</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>F.do Formazione e CTP</b>	<b>0,500 %</b>	-	<b>0,500 %</b>
<b>Fondo R.L.S.T.</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>Fondo Naz.le Pre pensionamenti</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>Fondo Incentivo Occupazione</b>	<b>0,100 %</b>	-	<b>0,100 %</b>
<b>Totale</b>	<b>8,450 %</b>	<b>1,000%</b>	<b>9,450 %</b>

## Contribuzioni da Gennaio 2019 Provincia di Piacenza

Quota	Impresa	Dipendente	Totale
<b>Quota funzionamento</b>	<b>1,000 %</b>	<b>0,200 %</b>	<b>1,200 %</b>
<b>Quote Territoriali di Servizio</b>	<b>0,600 %</b>	<b>0,500 %</b>	<b>1,100 %</b>
<b>Quote Nazionali di Servizio</b>	<b>0,200 %</b>	<b>0,200 %</b>	<b>0,400 %</b>
<b>Quote per APE Ordinaria</b>	<b>3,500 %</b>	-	<b>3,500 %</b>
<b>Fondo Sanitario Nazionale</b>	<b>0,350 %</b>	-	<b>0,350 %</b>
<b>Quote per Assistenze Sanitarie</b>	<b>0,250 %</b>	-	<b>0,250 %</b>
<b>Quote per Assistenze Sociali</b>	<b>0,250 %</b>	-	<b>0,250 %</b>
<b>Quote per Prestazioni Mal/Inf</b>	<b>2,150 %</b>	-	<b>2,150 %</b>
<b>F.do Formazione e CTP</b>	<b>0,700 %</b>	-	<b>0,700 %</b>
<b>Fondo RLST</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>Fondo Naz.le Pre pensionamenti</b>	<b>0,200 %</b>	-	<b>0,200 %</b>
<b>Fondo Incentivo Occupazione</b>	<b>0,100 %</b>	-	<b>0,100 %</b>
<b>Totale</b>	<b>9,500 %</b>	<b>0,900%</b>	<b>10,400 %</b>

### Coefficienti di raccordo D.L. 4.07.1990 nr. 170

In conseguenza di quanto sopra, si modificano anche i coefficienti di raccordo necessari per determinare l'imponibile contributivo previsto dal Decreto Legge 4 luglio 1990 n. 170



all'articolo 3 (disposizioni in merito al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in riferimento alle somme versate alla Cassa Edile), come segue:

- somme versate alla CEDAIIER per Funzionamento, Formazione Edile, Comitato Paritetico, Prestazioni e Cassa Edile (dedotta dalla % utilizzata - circa 80% - per malattia ed infortunio in quanto già assoggettata in busta paga):

**Da Gennaio 2019**

provincia	totale	Funz.	Ape	% Prest.ni	RLST	Formazione/CTP
<b>Forlì - Cesena</b>	<b>6,75 %</b>	<b>1,200</b>	<b>3,500</b>	<b>1,100</b>	<b>0,200</b>	<b>0,750</b>
<b>Rimini</b>	<b>6,50 %</b>	<b>1,200</b>	<b>3,500</b>	<b>1,100</b>	<b>0,200</b>	<b>0,500</b>
<b>Piacenza</b>	<b>6,75 %</b>	<b>1,200</b>	<b>3,500</b>	<b>1,150</b>	<b>0,200</b>	<b>0,700</b>

- coefficienti di raccordo

**Da Gennaio 2019**

Provincia	Contratto	Operai	Apprendisti	Solo per Impiegati iscritti a Cedaier
<b>Forlì-Cesena</b>	<b>Tutti i CCNL</b>	<b>0,813</b>	<b>0,813</b>	<b>0,148</b>
<b>Rimini</b>	<b>Tutti i CCNL</b>	<b>0,775</b>	<b>0,775</b>	<b>Impiegati paganti solo il Fondo Sanitario</b>
<b>Piacenza</b>	<b>Tutti i CCNL</b>	<b>0,813</b>	<b>0,813</b>	<b>0,039</b>

**Tassazione Irpef - Indice per prestazioni assistenziali Sociali e Sanitarie**

Rimane invariato il coefficiente (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.10.2009 e indicazioni emanate dalla CNCE) relativo all'**imponibile fiscale del lavoratore** perché basato sui dati di Bilancio dell'Anno Edile precedente.

L'indice, per quanto riguarda gli impiegati, verrà introdotto dal 2020 sulla base dei dati del 2019.

Pertanto, onde evidenziare il corretto **Reddito del Lavoratore**, per la quota che alimenta le Prestazioni Assistenziali della Cassa Edile, **l'imponibile fiscale del dipendente operaio va maggiorato dello 0,32 %** per tutte le Province di competenza Cedaier.

Gli uffici della Cassa sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

*Cordiali saluti.*

Il Direttore

Marco Degli Angeli